Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — Roma - Giovedì, 5 dicembre 1929 - Anno VIII — Numero 283

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato son in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum: Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta„ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2693.**

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. **1997.**

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, contenente disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per le finanze, per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 112. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.

TITOLO I.

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.

CAPITOLO I.

RIPARTIZIONE E OGGETTO DEI SERVIZI FORESTALI.

Art. 1.

Ripartizione dei servizi forestali.

I servizi forestali alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono i seguenti:
a) Servizi centrali forestali: del personale, ispettivi e di coordinamento; amministrativi; tecnici di vigilanza e tutela dei boschi; degli assestamenti; e infine di rimboschimenti e incoraggiamenti alla selvicoltura ed alpicoltura;
b) Servizi provinciali: disciplinari, ispettivi e di coordinamento;
c) Servizi provinciali: tecnici, di vigilanza e tutela dei boschi, assestamenti, e delle opere forestali e montane.
I servizi forestali sono disimpegnati dalla Milizia nazionale forestale e dai funzionari civili dei ruoli transitori di cui all'art. 9 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, fino all'estinzione dei ruoli stessi.

Art. 2.

Servizio complementare.

Alla Milizia nazionale forestale, oltre i servizi forestali, sono anche affidati i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca, la custodia dei Regi tratturi e delle trazzere, la mobilitazione forestale e il mantenimento dell'ordine.

Art. 3.

Funzioni e qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali ed i sottufficiali della Milizia nazionale forestale sono ufficiali di polizia giudiziaria; i militi scelti ed i militi della Milizia nazionale forestale sono agenti di polizia giudiziaria.

I sottufficiali, militi scelti e militi portano come distintivo di tali qualifiche un alamaro nero su fondo verde alle maniche della giubba.

Art. 4.

Funzioni e qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

I sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza ed in tale loro qualità sono soggetti alle norme regolatrici dei servizi di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Uso dell'abito civile.

Gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi, quando siano incaricati di particolari servizi istituzionali, o dietro speciale ordine, vestono l'abito civile. Gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi che debbano far capo per ragioni di servizio agli uffici internazionali di frontiera possono recarvisi indossando l'uniforme.

Art. 6.

Servizio di polizia militare.

La Milizia nazionale forestale è tenuta a concorrere, in tempo di pace, nel territorio di propria circoscrizione, al servizio di polizia militare, secondo le vigenti relative istruzioni.

Art. 7.

Servizio d'ordine pubblico.

La Milizia nazionale forestale può essere impiegata dalle autorità politiche e militari, come truppa, solo in casi eccezionalmente gravi, e cioè quando per il mantenimento dell'ordine pubblico tutte le forze militari presidiarie fossero messe a disposizione delle predette autorità.

Art. 8.

Servizi ausiliari in caso di guerra.

In tempo di guerra, la Milizia nazionale forestale disimpegna gli speciali servizi ad essa attribuiti o da attribuirsi dal Ministero della guerra (Comando del Corpo di Stato Maggiore).

CAPITOLO II.

COSTITUZIONE ED ATTRIBUZIONI DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.

Art. 9.

Dipendenza della Milizia nazionale forestale.

La Milizia nazionale forestale fa parte delle forze armate dello Stato e dipende disciplinarmente dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda l'impiego tecnico ed ogni ragione amministrativa, dipende dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Agli appartenenti alla Milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni generali delle leggi e regolamenti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in quanto non siano in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 10.

Costituzione della Milizia nazionale forestale.

La Milizia nazionale forestale comprende:

a) un Comando Gruppo legioni;

b) otto legioni territoriali;

c) settantasei coorti e centurie, compresa una coorte autonoma per la Sardegna;

d) una Scuola complementare militare;

e) una Scuola allievi militi;

f) distaccamenti;

g) stazioni.

Art. 11.

Sede del Comando Gruppo; giurisdizione.

Il Comando Gruppo legioni forestali risiede a Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui fa parte.

Le sedi di comando e le giurisdizioni territoriali sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta del Comando Gruppo legioni.

Art. 12.

Comando Gruppo legioni; sua costituzione.

Il Comando Gruppo legioni esercita il comando su tutti i reparti della Milizia nazionale forestale e su tutti i componenti della Milizia stessa comunque dislocati nel territorio del Regno.

La sua costituzione è stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 13.

Attribuzioni del comandante il Gruppo Legioni.

Il comandante del Gruppo Legioni ha le seguenti attribuzioni:

a) esercita le funzioni di comando a norma dell'articolo precedente;

b) di sua iniziativa studia e sottopone al Ministro per l'agricoltura e le foreste tutto ciò che può essere utile per l'ordinamento dei servizi forestali, la vigilanza e tutela dei boschi e le opere forestali e montane;

c) dirama, secondo le direttive ricevute dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, le istruzioni e le regole per il servizio amministrativo e tecnico, di vigilanza e tutela dei boschi, e per le opere forestali e montane, e coordina altresì l'azione dei comandi dipendenti;

d) dà le disposizioni per l'applicazione dei regolamenti compilati dai Consigli provinciali dell'economia ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste per la conservazione e utilizzazione dei boschi;

e) fa eseguire le deliberazioni e le disposizioni dei Consigli provinciali dell'economia;

f) impartisce le disposizioni per l'esecuzione di piani di assestamento dei boschi e dei progetti di rimboschimento;

rinsaldamento e sistemazione approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in dipendenza delle leggi vigenti;

g) provvede a quant'altro è inerente al servizio al quale presiede.

Art. 14.

Comando di legione e sua costituzione.

La legione è comandata da un console ed è costituita da un Comando di legione e da più coorti.

Art. 15.

Attribuzioni del comandante di legione.

Il Comando di legione cura la disciplina dei reparti dipendenti, l'amministrazione del personale, ed esercita le funzioni ispettive di controllo e coordinamento sull'opera del personale stesso.

Il Comando stesso perciò:

a) adempie a tutti gli obblighi imposti dal regolamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e dal presente regolamento;

b) vigila sull'andamento generale della legione e provoca dal Comando Gruppo legioni forestali tutti i provvedimenti necessari per assicurare la disciplina, la speditezza e la maggiore efficacia del servizio, curando l'unità di indirizzo e il coordinamento tra i Comandi dipendenti;

c) provvede all'amministrazione del personale dipendente;

d) compie le ispezioni ordinarie e quelle straordinarie che venissero disposte dal Comando Gruppo legioni;

e) si informa e informa il Comando Gruppo legioni sulle pratiche tecniche definite dai Comandi di coorte e centuria;

f) concreta e illustra ai dipendenti Comandi le istruzioni di carattere generale sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 16.

Comando di coorte e sua costituzione.

La coorte è comandata da un 1° seniore o da un seniore, e può essere formata da più centurie.

Le coorti, le cui giurisdizioni siano limitate ad una sola Provincia, non vengono ripartite in centurie.

Per ogni ragione disciplinare, ispettiva, di controllo e di coordinamento, nonchè per l'amministrazione del personale, la coorte dipende dal Comando di legione, mentre per quanto si riferisce ai servizi tecnici corrisponde direttamente col Comando Gruppo legioni.

Art. 17.

Attribuzioni del comandante di coorte.

Il comandante di coorte ha le seguenti attribuzioni che disimpegna alla dipendenza, rispettivamente, del Comando di legione e del Gruppo legioni:

a) esercita le funzioni disciplinari sul personale assegnato alla coorte e alle centurie dipendenti;

b) coadiuva il Comando di legione nel coordinamento dell'azione della Milizia nel territorio della coorte;

c) provvede all'amministrazione del personale, alla regolare esecuzione delle leggi e di ogni disposizione riguardante i cómpiti della Milizia nazionale forestale e i servizi ad essa affidati;

d) dispone, nella Provincia in cui ha sede il Comando, o comunque nel territorio comprendente anche più Provincie della circoscrizione in cui non vi fossero Comandi di centuria, lo studio e la compilazione di progetti di sistemazioni montane, rimboschimenti, miglioramenti di boschi e pascoli, di piani di assestamento di boschi, e di ogni altra opera tecnica, e approva, assumendone la responsabilità, i progetti stessi, se compilati da personale dipendente o estraneo;

e) vigila l'esecuzione dei lavori inerenti ai progetti di cui al precedente comma;

f) autorizza i tagli dei boschi appartenenti ai Comuni ed agli altri enti morali soggetti alla tutela economica della Milizia nazionale forestale, salvo che non sia diversamente disposto da leggi e regolamenti speciali;

g) decide in ordine alle domande derivanti dalle limitazioni alla proprietà terriera, privata o pubblica, in quanto la decisione non sia di competenza di altra autorità per disposizioni di leggi o regolamenti;

h) provvede al collaudo dei lavori eseguiti a carico totale o parziale dello Stato, in quanto il collaudo medesimo non sia di altrui competenza, e a quello delle utilizzazioni boschive di cui alla lettera *f*);

i) gestisce i fondi anticipati dallo Stato o dalle Prefetture, come pure quelli depositati da terzi, rispondendone personalmente;

l) provvede alla conciliazione delle contravvenzioni forestali, secondo le disposizioni vigenti in materia;

m) fa parte della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia nella Provincia della circoscrizione in cui non sia stabilito il Comando di centuria;

n) adempie a tutte le altre funzioni che, nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nei successivi provvedimenti legislativi, erano devolute alle autorità forestali, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 18.

Comando della Coorte autonoma e sua costituzione.

La Coorte autonoma per la Sardegna è comandata da un 1° seniore o da un seniore, e può essere formata da più centurie.

Per ogni ragione disciplinare, tecnica e amministrativa, essa dipende dal Comando Gruppo legioni, col quale corrisponde direttamente.

Art. 19.

Attribuzioni del comandante la Coorte autonoma.

Il comandante della Coorte autonoma ha le attribuzioni conferite ai comandanti di legione e di coorte dai precedenti articoli 15 e 17.

Art. 20.

Comando di centuria e sua costituzione.

La centuria è comandata da un centurione, e il suo organico è stabilito dalle tabelle *A*) e *B*) annesse al presente regolamento.

Per ogni ragione disciplinare, ispettiva, di controllo e di coordinamento, nonchè per l'amministrazione del personale, la centuria dipende immediatamente dal Comando di coorte, mentre, per quanto si riferisce ai servizi tecnici nella propria circoscrizione, corrisponde direttamente col Comando Gruppo legioni.

Art. 21.

Attribuzioni del comandante di centuria.

Il comandante di centuria, nel territorio della propria circoscrizione, ha le stesse attribuzioni del comandante di coorte, dal quale in ogni caso dipende per le funzioni disciplinari e di amministrazione del personale.

Art. 22.

Attribuzioni degli ufficiali addetti ai vari Comandi.

Gli ufficiali addetti ai Comandi di legione, coorte e centuria, compresi gli ufficiali distaccati dalla sede dei Comandi di coorte e centuria, adempiono agli incarichi che vengono loro affidati dai rispettivi comandanti, verso i quali rispondono dell'esecuzione.

Art. 23.

Residenza degli ufficiali appartenenti alle coorti e alle centurie.

Di norma gli ufficiali appartenenti alla coorte od alla centuria hanno sede presso il proprio Comando.

Su proposta del Comando Gruppo legioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre che, in centri di speciale importanza forestale e lontani dalla sede del Comando di coorte e di centuria, siano eccezionalmente istituiti dei Comandi distaccati, affidandoli anche ad ufficiali inferiori anziani.

Art. 24.

Ufficiali con incarichi speciali.

Ai Comandi di coorte e centuria in territorio dove si svolgano lavori di eccezionale importanza, potranno essere temporaneamente preposti, su determinazione del comandante Gruppo legioni, ufficiali di grado superiore a quello prescritto dalle tabelle organiche.

Art. 25.

Distaccamenti e stazioni.

I distaccamenti e le stazioni sono gli ultimi organi esecutivi dei servizi istituzionali e complementari della Milizia nazionale forestale.

I distaccamenti sono comandati, di norma, da un maresciallo maggiore o da un maresciallo capo, salvo l'eccezione disposta dal 5° comma del presente articolo.

Le stazioni sono comandate, seconda l'importanza, da sottufficiali o militi scelti.

I comandanti di distaccamento e di stazione dirigono i servizi nella loro giurisdizione e ne rispondono al Comando di centuria o di coorte.

Il Comando Gruppo legioni può incaricare del comando dei distaccamenti e delle stazioni rispettivamente sottufficiali di grado inferiore a quello prescritto o militi scelti.

Art. 26.

Personale all'Azienda del demanio forestale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del direttore dell'Azienda delle foreste demaniali, destinerà alla Azienda stessa il personale degli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale ed eccezionalmente anche quello dei ruoli transitori civili, occorrente per i servizi di questa.

L'Azienda delle foreste demaniali non potrà impiegare, nemmeno a titolo d'incarico provvisorio, personale che non le sia stato assegnato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste secondo le precedenti disposizioni.

Art. 27.

Consiglio d'amministrazione del personale.

Il Consiglio d'amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici e d'ordine transitori è chiamato a decidere su tutti gli affari inerenti all'amministrazione del personale sia della Milizia nazionale forestale che dei ruoli tecnici e d'ordine transitori.

Il Consiglio è convocato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed è presieduto dal Ministro stesso o, in suo luogo, dal Sottosegretario di Stato.

Nelle deliberazioni riguardanti il personale della Milizia nazionale forestale, il capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'ispettore capo forestale non hanno voto. Neppure ha voto il rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale allorchè si deliberi su affari concernenti il personale dei ruoli tecnici e d'ordine transitori.

CAPITOLO III.

SCUOLE E RECLUTAMENTO.

Art. 28.

Scuola complementare militare.

La Scuola complementare militare con sede in Firenze ha lo scopo di impartire agli allievi ufficiali, secondo speciali programmi approvati con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per la guerra, l'istruzione militare occorrente per conseguire il grado di ufficiale della Milizia nazionale forestale.

L'ammissione degli allievi sarà regolata da apposito decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, col quale verrà stabilito il numero dei posti riservati ai giovani provvisti di laurea in scienze agrarie e a quelli provvisti di laurea in ingegneria civile.

Art. 29.

Sezione Scuola complementare per allievi suttufficiali.

La Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale avrà una sezione staccata a Vallombrosa con lo scopo di preparare e istruire tecnicamente e militarmente i militi scelti e militi ammessi a frequentare i corsi per la promozione a sottufficiali.

Le norme per l'ammissione saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 30.

Scuola allievi militi.

La Scuola allievi militi forestali ha lo scopo di impartire le nozioni di indole tecnica indispensabili all'esercizio delle mansioni istituzionali della Milizia nazionale forestale e quelle militari richieste per il conseguimento del grado di caporale dell'arma di fanteria.

Art. 31.

Reclutamento dei capi manipolo.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono assunti in servizio nel grado iniziale della carriera fra i laureati in scienze agrarie o fra ingegneri civili, che abbiano frequentato il corso speciale d'istruzione forestale presso un Regio istituto agrario forestale superiore del Regno, nonchè quello della Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale, di cui all'art. 28 del presente regolamento, ed un periodo di applicazione pratica presso una foresta demaniale designata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 32.

Reclutamento degli allievi militi.

Il reclutamento degli allievi militi è effettuato con bando di concorso stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Gli allievi militi debbono avere i requisiti prescritti dall'art. 4 del R. decreto 18 marzo 1926, n. 625, oltre a quelli che verranno richiesti dal bando di concorso.

I militi a cavallo sono tratti dagli allievi militi che abbiano prestato servizio nelle armi a cavallo del Regio esercito o dai militi che abbiano frequentato con successo un corso di equitazione secondo le norme che verranno emanate dal Comando Gruppo legioni.

TITOLO II.

STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE.

CAPITOLO I.

NORME COMUNI.

Art. 33.

Equivalenza del servizio della Milizia nazionale forestale a quello militare. Dispensa dai richiami alle armi.

Il servizio prestato nella Milizia nazionale forestale è computato agli effetti degli obblighi militari come servizio militare, nel senso che il personale della Milizia nazionale forestale è esente da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario o di mobilitazione sotto le armi nelle altre forze armate, esclusa la Regia aeronautica.

Art. 34.

Computo del servizio militare e delle benemerenze di guerra.

Il servizio militare effettivo prestato, prima dell'ammissione nella Milizia nazionale forestale, nelle altre forze armate ed il servizio prestato nel Reale corpo delle foreste sono computati come utili agli effetti dell'anzianità di servizio, nei limiti e con le norme in vigore pel Regio esercito. Detti servizi non sono però valevoli agli effetti del computo dell'anzianità di servizio per la concessione della croce d'oro.

Agli stessi effetti sono computate le benemerenze di guerra stabilite per i militari del Regio esercito dagli articoli 7 ed 8 del R. decreto 26 ottobre 1922, n. 1427, e successive modificazioni.

Art. 35.

Accertamenti medico-legali.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni e ferite, derivanti o non da cause di servizio, saranno seguite le procedure vigenti per i militari del Regio esercito.

Art. 36.

Opera di previdenza.

Agli ufficiali e marescialli della Milizia nazionale forestale sono estese le disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore del personale civile e militare dello Stato e loro superstiti.

Per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi, sarà provveduto successivamente, con apposita disposizione, al regime di previdenza.

Art. 37.

Condizioni per conseguire l'avanzamento.

Nessuno può conseguire promozioni se non esistano vacanze nel grado superiore.

Qualora non sia possibile ricoprire tutti i posti vacanti nel ruolo di un determinato grado, potranno essere effettuate altrettante promozioni in soprannumero nel grado immediatamente inferiore.

CAPITOLO II.

STATO DEGLI UFFICIALI.

Art. 38.

Applicazione alla Milizia nazionale forestale delle leggi e regolamenti militari.

Per gli ufficiali della Milizia nazionale forestale valgono tutte le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali 11 marzo 1926, n. 397, e relativo regolamento, salvo le eccezioni in appresso indicate.

Art. 39.

Norme per le pensioni.

Per il trattamento di quiescenza, sono applicabili le norme stabilite per le pensioni degli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 40.

Limiti di età.

I limiti di età stabiliti per gli ufficiali della Milizia nazionale forestale nei vari gradi sono i seguenti:

Console generale	anni 62
Console	» 58
Primo seniore	» 56
Seniore	» 54
Centurione	» 52
Capo manipolo	» 50

Art. 41.

Nomina del console generale.

Il console generale comandante della Milizia nazionale forestale è nominato con decreto Reale, sentito il Consiglio

dei **Ministri**, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito il Comando generale della M.V.S.N.

Art. 42.

Nomine e promozioni degli altri ufficiali.

Le nomine dei capi manipolo e le promozioni nei vari gradi degli ufficiali sono fatte per decreto Reale.

CAPITOLO III.

STATO DEI SOTTUFFICIALI, MILITI SCELTI E MILITI.

Art. 43.

Nomina dei sottufficiali, militi scelti e militi.

I sottufficiali, militi scelti e militi sono nominati con decreto Ministeriale.

Art. 44.

Mantenimento in servizio e trattamento di quiescenza.

Per quanto ha tratto al mantenimento in servizio, alla cessazione dal servizio stesso, nonchè al trattamento di quiescenza, valgono per i sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri, salvo le eccezioni contemplate nel presente regolamento.

Art. 45.

Obbligo di servizio.

Il sottufficiale, milite scelto e milite che cessi dal servizio per qualsiasi motivo, qualora non abbia compiuto nella Milizia nazionale forestale un periodo di servizio pari alla ferma ordinaria dei militari del Regio esercito, dovrà completare la ferma stessa in uno dei Corpi del Regio esercito e seguire in tutto le sorti della rispettiva classe di leva.

Il sottufficiale, milite scelto e milite, che interrompano la prima ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia nazionale forestale.

Art. 46.

Diritto a concorrere nella carriera di ordine nelle Amministrazioni civili.

I sottufficiali che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nella Milizia nazionale forestale potranno aspirare al conferimento dei posti disponibili della carriera di ordine del ruolo centrale e dei ruoli provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Potranno pure concorrere, analogamente a quanto è disposto per i sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza, ad 1/6 dei posti nella carriera d'ordine che si rendessero disponibili in tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

CAPITOLO IV.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI.

Art. 47.

Varie specie d'avanzamento.

L'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale ha luogo:

1° per anzianità, senza speciali esami;

2° per anzianità, previo esame di accertamento della idoneità;

3° a scelta facoltativa, previo esame;

4° a scelta, senza speciale esame;

5° a scelta, per meriti speciali.

Art. 48.

Permanenza minima nei vari gradi.

La permanenza minima in ciascun grado di ufficiale indispensabile per poter conseguire la promozione al grado superiore è di:

3 anni per il grado di capo manipolo;

4 anni per il grado di centurione;

3 anni per i gradi successivi.

Tuttavia, l'ufficiale può essere scrutinato nei riguardi dell'avanzamento ed inscritto nei quadri d'avanzamento anche prima che siano raggiunti detti limiti di permanenza. Comunque, egli non potrà conseguire la promozione se non sia scaduto il prescritto termine di permanenza nel grado.

Art. 49.

Vacanze nei ruoli organici.

Danno luogo a vacanze organiche:

a) le dimissioni;

b) l'allontanamento dal servizio per limiti d'età;

c) il collocamento in ausiliaria, a riposo od in riforma;

d) il collocamento in congedo provvisorio;

e) il collocamento in disponibilità;

f) il collocamento in aspettativa, per qualsiasi motivo;

g) il collocamento fuori quadro, per incarichi speciali non previsti dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3141, salve le limitazioni di cui all'art. 13 della legge 11 marzo 1926, numero 398;

h) la dispensa dal servizio, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

i) la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

l) i decessi.

In relazione alle disposizioni del presente articolo, ciascun posto si considera vacante:

a) dal giorno in cui hanno vigore le relative disposizioni esecutive, quando la vacanza provenga da ampliamento degli organici;

b) dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale raggiunge l'età stabilita pel proprio grado, ove si tratti di cessazione dal servizio permanente per ragioni di età;

c) dal giorno successivo a quello del decesso, nel caso di morte;

d) negli altri casi, dalla data del decreto Reale, oppure del decreto, della determinazione o della notificazione Ministeriale, con cui viene sanzionata la variazione che dà luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente specificato nel decreto, nella determinazione o nella notificazione di cui sopra, e osservata in ogni caso la disposizione del 1° comma dell'art. 51.

Tuttavia in una qualsiasi delle sopraindicate circostanze non vi ha posto vacante se, con provvedimento di pari decorrenza nel medesimo grado in cui essa si verifica, un ufficiale dalla disponibilità sia richiamato in servizio effettivo, o dall'aspettativa debba essere riammesso in detto servizio.

Art. 50.

Richiamo in servizio.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Co-

mando Gruppo, di richiamare temporaneamente in servizio gli ufficiali collocati in ausiliaria, nei limiti delle vacanze esistenti nel loro grado e con obbligo di ricollocarli in ausiliaria appena dette vacanze vengano coperte definitivamente. Durante il richiamo, spetta, in aggiunta all'assegno di pensione, soltanto la differenza fra l'assegno medesimo e il trattamento di attività.

Art. 51.

Decorrenza delle promozioni e rettifiche di anzianità.

L'ufficiale dichiarato idoneo per l'avanzamento acquista diritto all'avanzamento stesso dal giorno successivo a quello in cui la vacanza si è verificata, e tale decorrenza deve essergli assegnata come anzianità nel nuovo grado.

Nessuna rettifica, per mancata promozione o errata assegnazione di posto nel ruolo, può effettuarsi d'ufficio oltre il termine di mesi sei.

L'ufficiale interessato può produrre reclamo, per i motivi di cui sopra, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino della Milizia nazionale forestale del provvedimento dal quale si ritiene leso.

Nei casi in cui manchi il provvedimento concreto e la relativa pubblicazione, il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza utile per la promozione del ricorrente.

Art. 52.

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri.

Ogni anno, dopo la compilazione delle note caratteristiche, il comandante del Gruppo determina e fa conoscere entro quali limiti di anzianità debbano trovarsi compresi gli ufficiali per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno successivo.

Art. 53.

Quadri suppletivi di avanzamento.

Quando per eccezionali circostanze i quadri di avanzamento si prevedano o si dimostrino insufficienti a coprire le vacanze, il Comando Gruppo dispone per la formazione dei quadri suppletivi, fissando il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.

Art. 54.

Durata dei quadri di avanzamento.

I quadri d'avanzamento ordinari hanno valore dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono; quelli suppletivi dalla data della loro formazione fino al 31 dicembre.

Art. 55.

Proposte di avanzamento.

Per l'avanzamento degli ufficiali si pronunciano le autorità gerarchiche, le quali inoltrano al Consiglio di amministrazione appositi specchi di proposta.

Art. 56.

Proposte di eliminazione dai ruoli.

In qualunque momento dell'anno, le autorità gerarchiche hanno il diritto e il dovere di prendere in esame gli ufficiali dipendenti nei riguardi della idoneità agli uffici del rispettivo grado, allo scopo di proporre l'eventuale eliminazione dai ruoli di coloro che non riuniscano i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura tecnico-professionale.

Il Comando Gruppo, esaminate le proposte di cui sopra e fatti eseguire gli accertamenti del caso, sottoporrà le proposte stesse al giudizio del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio contrario all'ufficiale, sarà usata la formula: « . . . . è giudicato non più idoneo ad adempiere le funzioni del proprio grado e, pertanto, se ne propone l'allontanamento dal servizio, a norma della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, art. 38 ».

Art. 57.

Motivazione per la non idoneità all'avanzamento.

La non idoneità all'avanzamento dell'ufficiale dovrà avere una o più delle motivazioni seguenti:

a) deficienza di qualità fisiche;

b) deficienza di coltura generale, o militare, o tecnico-professionale;

c) cattiva condotta;

d) mancanza delle cognizioni necessarie a coprire il grado superiore;

e) deficienza di carattere.

Art. 58.

Sospensione del giudizio.

La sospensione del giudizio, in materia di avanzamento, deve essere disposta in via assolutamente eccezionale, e in ogni modo non può durare per più di tre mesi (salvo le eccezioni di cui all'art. 61), trascorsi i quali dovrà essere pronunciato un nuovo giudizio.

I giudizi sospensivi non possono essere più di due.

La decisione sospensiva è di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 59.

Quando l'ufficiale acquista diritto all'avanzamento.

L'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento per anzianità od a scelta viene inscritto nel rispettivo quadro d'avanzamento ed acquista diritto alla promozione quando:

a) venga a rendersi vacante nel grado superiore un posto da coprirsi per anzianità, se inscritto nei quadri ad anzianità;

b) venga a rendersi vacante nel grado superiore un posto da coprirsi a scelta, se inscritto nei quadri a scelta.

Art. 60.

Precedenza nelle promozioni.

Nei ruoli e per i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo ad anzianità ed a scelta, le promozioni si effettuano intercalando i pari grado inscritti nel quadro a scelta a quelli inscritti nel quadro ad anzianità, nella proporzione di due ad anzianità ed uno a scelta, incominciando dalla anzianità.

Art. 61.

Casi di sospensione del giudizio d'avanzamento.

Quando l'ufficiale da scrutinare venga sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina oppure sia collocato in aspettativa per qualsiasi motivo od in disponi-

bilità o sospeso dall'impiego, il Consiglio di amministrazione deve pronunciare il giudizio di sospensiva, salvo a riprenderlo in esame quando sia cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione e quando la sua posizione sia comunque definita.

Art. 62.

Casi di sospensione della iscrizione nel quadro.

Quando l'ufficiale sia giudicato idoneo ed inscritto nel quadro d'avanzamento e venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, la sua iscrizione nel quadro stesso rimane sospesa fino a quando la sua posizione non sia definita.

Art. 63.

Cancellazione dai quadri di avanzamento.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che per qualunque motivo venga a perdere, a parere delle autorità gerarchiche, la idoneità per l'avanzamento, deve essere proposto al comandante del Gruppo per la cancellazione dal quadro.

La cancellazione avviene soltanto in seguito a parere conforme del Consiglio d'amministrazione.

Art. 64.

Esclusione definitiva dall'avanzamento.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali fino al grado di seniore incluso, che per tre volte siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento per anzianità e quelli, di grado superiore a seniore, che siano stati per due volte dichiarati non idonei all'avanzamento a scelta.

Art. 65.

Eccezione, per i capi manipolo, dalla esclusione.

Per i capi manipolo non ha mai luogo l'esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 66.

Rinuncia all'avanzamento.

L'ufficiale di qualunque grado può, quando lo creda, fare per iscritto e per via gerarchica rinuncia all'avanzamento al grado superiore senza che debba motivarla.

La rinuncia s'intende limitata al solo anno al quale il quadro si riferisce ed è considerata, agli effetti dell'art. 64, equivalente ad un giudizio di non idoneità riportato dall'ufficiale.

Art. 67.

Comunicazione del giudizio sulla idoneità.

All'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a quello dichiarato non idoneo o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 61, 62, 63 e 64, è comunicato per iscritto il giudizio che lo riguarda, nel termine di un mese.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, sospeso o tolto dal quadro, viene anche data comunicazione, entro il termine predetto, della motivazione del provvedimento che lo ha colpito.

Art. 68.

Trattamento fatto agli ufficiali esclusi definitivamente.

Gli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore esclusi definitivamente dall'avanzamento possono, se giudicati idonei a servizi sedentari od a speciali mansioni d'ufficio, essere trattenuti in servizio non oltre il raggiungimento dei limiti di età, nella proporzione massima di un ventesimo dei posti del rispettivo organico.

Quando tali aliquote siano raggiunte e si renda conveniente mantenere in servizio altri ufficiali dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, saranno allontanati dalla speciale posizione coloro che ne beneficiarono.

Agli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore, esclusi definitivamente dall'avanzamento e non trattenuti in servizio come sopra è detto, nonchè ai primi seniori ed ufficiali di grado superiore definitivamente esclusi dall'avanzamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive eventuali modificazioni alla legge stessa.

Art. 69.

Avanzamento da capo manipolo a centurione.

L'avanzamento da capo manipolo a centurione avviene per 2/3 ad anzianità senza esami di idoneità e per 1/3 a scelta per titoli ed esami.

Possono concorrere agli esami a scelta facoltativa, per tre volte, previo parere favorevole del comandante del Gruppo, i capi manipolo compresi nei primi 2/3 dei posti del grado, dichiarati ottimi o buoni con punti 3 da almeno due anni, che abbiano non meno di tre anni di anzianità di grado calcolati alla data stabilita per la presentazione agli esami.

Apposito decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilirà i programmi degli esami teorici e pratici e le altre modalità.

Il Consiglio d'amministrazione deciderà in modo inappellabile sulla idoneità o meno dei candidati all'ammissione agli esami a scelta facoltativa.

Gli ufficiali ammessi agli esami e risultati idonei sono iscritti, previo giudizio da parte delle autorità gerarchiche e del Consiglio di amministrazione, in apposito quadro di avanzamento a scelta e sono promossi, in ciascun anno, per ordine di anzianità, nella proporzione di cui all'art. 60, non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo.

Tutti coloro che risultino in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

Art. 70.

Avanzamento da centurione a seniore.

L'avanzamento da centurione a seniore avviene per 2/3 ad anzianità previo esame di idoneità e per 1/3 a scelta facoltativa, per titoli ed esami, tra i centurioni compresi nella prima metà dei posti del rispettivo grado, con modalità analoghe a quelle per le promozioni dei capi manipolo, salvo le varianti nei riguardi dei programmi di esame.

Gli esami a scelta facoltativa precederanno quelli di idoneità.

I candidati, che abbiano superato gli esami a scelta facoltativa, sono dispensati da quelli di idoneità, che saranno invece sostenuti da chi non abbia superato i primi.

I centurioni che rinuncino per tre volte consecutive agli esami di idoneità e quelli che per tre volte consecutive sia-

no dichiarati non idonei saranno esclusi definitivamente dall'avanzamento e potranno essere trattenuti in servizio fino al compimento dei limiti di età stabiliti per conseguire diritto a pensione.

Art. 71.

Avanzamento da seniore a primo seniore e da primo seniore a console.

L'avanzamento da seniore a primo seniore e da primo seniore a console ha luogo esclusivamente a scelta senza esami.

Art. 72.

Contrassegno dei promossi a scelta.

Tutti coloro che saranno stati promossi a scelta verranno contradistinti nei ruoli di anzianità con uno speciale asterisco.

Art. 73.

Promozioni per meriti speciali.

Gli ufficiali di qualunque grado, che abbiano acquistato speciali benemerenze nel campo tecnico-professionale e nel servizio d'istituto della Milizia nazionale forestale a vantaggio dell'economia forestale e che dimostrino spiccate qualità ed attitudini per ricoprire alti gradi, potranno, in deroga alle precedenti disposizioni sull'avanzamento, conseguire la promozione al grado superiore per meriti speciali, purchè abbiano raggiunto la prima metà del ruolo del rispettivo grado ed i minimi di permanenza nei vari gradi prescritti dall'art. 48.

Dette promozioni, dietro documentata sicura raccolta dei dati che le giustifichino (pubblicazioni, relazioni di servizi resi, ecc.), saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione fino al conseguimento del grado di primo seniore, e dal Capo del Governo comandante della M.V.S.N., su proposta del Consiglio predetto, per i gradi superiori.

CAPITOLO V.

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI, MILITI SCELTI E MILITI.

Art. 74.

Ruoli di avanzamento.

I sottufficiali, militi scelti e militi sono raccolti in ruoli separati per ciascun grado, e le rispettive promozioni sono attuate annualmente secondo le vacanze che si formano nel ruolo corrispondente al grado immediatamente superiore.

Art. 75.

Avanzamento dei militi.

L'avanzamento dei militi a militi scelti è fatto esclusivamente ad anzianità.

Art. 76.

Avanzamento a vice brigadiere.

L'avanzamento dei militi scelti e dei militi a vice brigadiere è fatto sulla base della idoneità conseguita presso la Scuola allievi sottufficiali. Peraltro, non potrà essere loro conferito il grado se non dopo compiuti almeno sei anni di servizio nella Milizia nazionale forestale.

Art. 77.

Condizioni per essere ammessi alla Scuola sottufficiali.

Saranno ammessi a frequentare la Scuola allievi sottufficiali i militi scelti e militi che ne facciano domanda, che abbiano compiuto almeno la prima ferma di tre anni nella Milizia nazionale forestale e che siano dichiarati idonei dal comandante la legione ed abbiano superato particolari prove da stabilirsi dal Comando Gruppo.

Art. 78.

Avanzamento a brigadiere.

L'avanzamento dei vice brigadieri a brigadieri avrà luogo per 2/3 ad anzianità ed 1/3 a scelta.

Possono essere scrutinati per l'avanzamento a scelta i vice brigadieri che si trovino compresi nel primo terzo del proprio ruolo.

Art. 79.

Avanzamento a maresciallo.

L'avanzamento dei brigadieri a marescialli avrà luogo per 2/3 ad anzianità ed 1/3 a scelta.

Art. 80.

Avanzamento a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore.

L'avanzamento a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore avrà luogo esclusivamente a scelta.

I marescialli ed i marescialli capi sono scrutinati per l'avanzamento a scelta e promossi appena vengano a trovarsi compresi nel 1° quarto e nel 1° terzo del rispettivo ruolo.

Art. 81.

Commissione di avanzamento per i sottufficiali.

Gli avanzamenti di cui ai precedenti articoli, eccezione fatta per i vice brigadieri uscenti dalla Scuola allievi sottufficiali, saranno deliberati da una Commissione speciale costituita dal comandante del Gruppo Legioni forestali, dal console capo della Divisione tecnica e da un altro console da designarsi volta per volta. Detta Commissione giudicherà definitivamente tenendo conto delle proposte documentate avanzate dai Comandi di legione o dai reparti autonomi, corredate da tutti gli altri elementi informativi che riterrà opportuno di assumere.

Art. 82.

Esclusione definitiva dall'avanzamento.

Per i sottufficiali, militi scelti e militi non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 83.

Rinuncia all'avanzamento.

I sottufficiali, militi scelti e militi possono, qualora lo credano, fare per iscritto e per via gerarchica rinuncia all'avanzamento senza bisogno di motivarla.

La rinuncia s'intende sempre fatta per il solo anno al quale si riferisce il quadro in corso di compilazione.

Art. 84.

Permanenza minima nei gradi.

La permanenza minima in ciascun grado per poter conseguire la promozione al grado superiore è di:
4 anni per i militi;
2 anni per i militi scelti;
1 anno per i vice brigadieri;
2 anni per i brigadieri ed i marescialli dei vari gradi.

TITOLO III.

DISCIPLINA.

CAPITOLO I.

NORME COMUNI.

Art. 85.

Ricompense e sanzioni disciplinari.

Agli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, analogamente agli inscritti alla M.V.S.N., sono estese le medesime ricompense e si applicano le stesse sanzioni disciplinari in vigore per il Regio esercito, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 86.

Residenza.

Gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, esclusi in massima gli ufficiali superiori, non possono essere assegnati a residenze dislocate nella Provincia di cui fa parte il Comune di origine e non possono chiedere il trasferimento da una ad altra sede se non dopo che siano trascorsi almeno due anni di permanenza nella stessa sede.

Inoltre, non possono di massima risiedere nel Comune di provenienza della moglie.

Art. 87.

Incompatibilità.

Con la qualità di appartenente alla Milizia nazionale forestale è incompatibile qualsiasi altro impiego privato o pubblico, l'esercizio di qualunque professione o mestiere, commercio od industria e qualsiasi occupazione estranea ai doveri d'ufficio.

CAPITOLO II.

UFFICIALI.

Art. 88.

Corrispondenza dei gradi.

I gradi degli ufficiali della Milizia nazionale forestale corrispondono a quelli della M.V.S.N. ordinaria. Il primo seniore della Milizia nazionale forestale corrisponde al grado di tenente colonnello, capitano di fregata, tenente colonnello Arma aeronautica, primo seniore M.V.S.N. libica.

Art. 89.

Rimprovero solenne.

Il rimprovero solenne è inflitto agli ufficiali superiori dal comandante del Gruppo; agli altri ufficiali, dal comandante di legione.

Art. 90.

Visite dopo le punizioni.

Gli ufficiali puniti di arresti dal superiore risiedente in altra località, sono dispensati, salvo ordini in contrario, dalla visita di dovere.

Art. 91.

Note caratteristiche.

Ogni anno, entro il termine fissato dal comandante del Gruppo, i comandanti di centuria, coorte, legione compilano le note caratteristiche per gli ufficiali dipendenti.

Il comandante del reparto al quale appartiene il compilatore esprime il proprio giudizio come revisore.

Il comandante di legione esprime il suo giudizio su tutte le note caratteristiche degli ufficiali dipendenti.

Le note caratteristiche degli ufficiali addetti ai Comandi ed uffici sono compilate dal capo ufficio e sono rivedute dal suo superiore diretto.

Le note caratteristiche dei consoli sono compilate dal comandante del Gruppo.

Le note caratteristiche del comandante del Gruppo sono compilate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato.

Art. 92.

Rapporti informativi.

I comandanti di coorte e legione hanno facoltà di compilare in qualunque momento appositi rapporti informativi per mettere in rilievo speciali servizi resi dai propri dipendenti o singolari deficienze che meritino di essere segnalate.

Art. 93.

Compilazione eccezionale di note personali.

Quando, nel corso dell'anno, un ufficiale di qualunque grado si renda meritevole di una sostanziale variazione delle note personali in meglio od in peggio, il comandante del Gruppo, in seguito a motivata proposta, potrà consentire in qualunque momento la compilazione delle note.

Art. 94.

Moduli per la compilazione delle note caratteristiche.

Le note caratteristiche vengono compilate secondo le istruzioni e su moduli stabiliti dal Comando Gruppo e la classifica, le note di encomio e quelle di biasimo sono comunicate agli ufficiali.

CAPITOLO III.

SOTTUFFICIALI, MILITI SCELTI E MILITI.

Art. 95.

Corrispondenza dei gradi.

Maresciallo maggiore della Milizia nazionale forestale. — Maresciallo di alloggio maggiore dei Reali carabinieri - Maresciallo maggiore Regio esercito - Capo di 1ª classe Regia marina - Maresciallo maggiore Regia guardia di finanza Maresciallo di 1ª classe Regia aeronautica.

Maresciallo capo della Milizia nazionale forestale. — Maresciallo d'alloggio capo dei Reali carabinieri - Maresciallo

capo Regio esercito - Capo di 2ª classe Regia marina - Maresciallo capo della Regia guardia di finanza - Maresciallo di 2ª classe Regia aeronautica.

Maresciallo della Milizia nazionale forestale. — Maresciallo d'alloggio Reali carabinieri - Maresciallo Regio esercito - Capo di 3ª classe Regia marina - Maresciallo Regia guardia di finanza - Maresciallo di 3ª classe Regia aeronautica.

Brigadiere della Milizia nazionale forestale. — Brigadiere dei Reali carabinieri - Sergente maggiore Regio esercito - Secondo capo anziano Regia marina - Brigadiere Regia guardia di finanza - Sergente maggiore Regia aeronautica.

Vice brigadiere della Milizia nazionale forestale. — Vice brigadiere Reali carabinieri - Sergente Regio esercito - Secondo capo Regia marina - Vice brigadiere Regia guardia di finanza - Sergente Regia aeronautica - Capo squadra della M.V.S.N. ordinaria.

Milite scelto della Milizia nazionale forestale. — Appuntato dei Reali carabinieri - Caporal maggiore Regio esercito - Sotto capo Regia marina - Appuntato Regia guardia di finanza - 1° aviere Regia aeronautica.

Milite della Milizia nazionale forestale. — Carabiniere - Caporale Regio esercito - Comune di 1ª e di 2ª classe Regia marina - Guardia di finanza - Aviere scelto Regia aeronautica.

Allievo milite della Milizia nazionale forestale. — Allievo Reale carabiniere - Soldato Regio esercito - Comune di 3ª classe della Regia marina - Allievo Regia guardia di finanza - Aviere Regia aeronautica - Camicia nera M.V.S.N.

Art. 96.

Licenze.

Le brevi licenze al predetto personale sono concesse dai comandanti di reparti che abbiano grado di ufficiale.

Le licenze ordinarie e straordinarie sono concesse dal comandante di legione.

Art. 97.

Matrimonio.

Ai sottufficiali, militi scelti e militi può essere accordato il permesso di matrimonio dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, semprechè abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e serbato buona condotta

Art. 98.

Trasferimenti.

I trasferimenti dei sottufficiali, militi scelti e militi sono effettuati, con disposizioni del Comando Gruppo, su proposta dei comandanti di legione.

Art. 99.

Martelli forestali.

I martelli forestali sono di proprietà dello Stato, e possono essere dati in consegna ai soli sottufficiali ed usati da questi solo in seguito ad autorizzazione da concedersi volta per volta dal comandante diretto che abbia grado di ufficiale. I militi non possono usare il martello forestale.

Art. 100.

Punizioni.

Oltre alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 85 del presente regolamento, possono essere applicate ai sottufficiali, militi scelti e militi le seguenti punizioni, eventualmente sussidiarie a quelle richiamate dal citato articolo:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni;

3° la sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni, con perdita di anzianità ai fini degli aumenti periodici;

4° la sospensione dal grado da 3 a 6 mesi, per i sottufficiali e militi scelti;

5° la retrocessione, per i sottufficiali e militi scelti;

6° l'espulsione.

Art. 101.

Da chi sono inflitte le punizioni.

La censura può essere inflitta da tutti i superiori ufficiali. La sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni può essere inflitta:

dal comandante del Gruppo, fino alla durata massima;

dal comandante di legione, fino a 15 giorni;

dal comandante di coorte, fino a 10 giorni;

dal comandante di centuria, fino a 5 giorni.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni possono essere applicate soltanto previo parere di una Commissione di disciplina e sanzione del Comando generale della M.V.S.N., e sono inflitte con decreto Ministeriale.

Art. 102.

Quando è inflitta la censura.

La censura è una dichiarazione di biasimo fatta per la mancanza commessa e può essere inflitta:

a) per poca diligenza in servizio o lievi mancanze;

b) per mancanza di obbedienza pronta e rispettosa;

c) per l'alterazione o la modificazione dell'uniforme;

d) per l'inosservanza dell'obbligo del saluto.

Art. 103.

Sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni. Quando è inflitta.

La sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni non esonera dal servizio e non produce perdita di anzianità.

Può essere inflitta:

a) per recidiva entro tre mesi in mancanza per la quale fu inflitta la censura;

b) per abituale negligenza in servizio;

c) per poca cura della persona e dell'uniforme;

d) per poca cura nella conservazione delle armi e nel governo del cavallo;

e) per essersi procurate raccomandazioni;

f) per abituale frequenza di spacci di bevande alcooliche e per l'abuso delle medesime;

g) per aver altercato con i compagni ovvero per aver usato modi inurbani e sconvenienti verso il pubblico;

h) per l'invio di domande o reclami senza l'osservanza della via gerarchica;

i) per l'uso non autorizzato dell'abito civile;

l) per aver contratto debiti indecorosi;

m) per indebite osservazioni fatte in servizio;

n) per deviamento senza giustificato motivo dell'itinerario di servizio prescritto;

o) per aver prestato o costretto dipendenti a prestare opere estranee al servizio (salvo le maggiori pene sancite dal Codice penale nel caso che il fatto costituisca reato);

p) per l'esercizio della caccia o della pesca in ogni tempo;

q) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di abusi.

Art. 104.

Sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni. Quando è inflitta.

La sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni non esonera dal servizio e produce perdita d'anzianità.

Può essere inflitta:

a) per recidiva entro tre mesi in una mancanza per la quale fu inflitta la sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni;

b) per ubriachezza abituale;

c) per relazioni indecorose;

d) per il vizio del giuoco;

e) per il ritardo non giustificato nella presentazione all'autorità giudiziaria dei verbali di contravvenzione o della consegna di oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

f) per debiti contratti con imprenditori di tagli o con contravventori o con altre persone che hanno relazioni di affari con l'Amministrazione forestale;

g) per la vendita od il cambio del cavallo di servizio senza autorizzazione; ovvero per la concessione dell'uso, anche temporaneo, del cavallo medesimo, salvo in ogni caso le maggiori pene sancite dal Codice penale, quando il fatto costituisca reato;

h) per lo smarrimento del martello forestale, imputabile a negligenza;

i) per maggiore gravità delle mancanze indicate nel precedente articolo.

Art. 105.

Espulsione.

Il sottufficiale, milite scelto o milite incorre nella espulsione:

a) per essere caduto in contravvenzione forestale;

b) per essersi reso responsabile di contrabbando;

c) per accuse calunniose contro i superiori;

d) per la richiesta ed accettazione di mancie, retribuzione o compensi per qualsiasi ragione;

e) per l'accettazione di regali o per aver conseguito vantaggi in compenso di servizi disposti dall'autorità superiore nell'interesse di privati, fatta eccezione per il vitto ed alloggio nei casi di assoluta necessità;

f) per la compilazione della tabella itineraria non conforme al servizio effettivamente eseguito;

g) per la riscossione di indennità fatta direttamente dagli interessati;

h) per la riscossione di indennità accreditate con esposizione di dati di fatto non conformi al vero o comunque in tutto od in parte non dovute;

i) per l'incorreggibilità nelle mancanze alla disciplina ed ai doveri di servizio, dimostrata da punizioni già subite;

l) per mancanza contro l'onore o per mancanza che dimostri difetto di senso morale o che sia tale da compromettere il decoro della Milizia;

m) per aver contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione;

n) per uso doloso del proprio martello o consegna del medesimo ad altri per scopo delittuoso, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale;

o) per manifestazioni, comunque compiute, per le quali il sottufficiale, milite scelto o milite non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si sia posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;

p) per maggiore gravità delle mancanze contemplate nell'articolo precedente.

L'espulsione è disposta con decreto Ministeriale, su conforme parere di una Commissione di disciplina e sanzione del Comando generale della M.V.S.N.

Art. 106.

Espulsione di diritto.

Il sottufficiale, milite scelto o milite incorre nella espulsione di diritto per qualsiasi condanna che a tenore del Codice penale militare importi la pena della degradazione o della reclusione militare superiore ai tre anni.

Art. 107.

Quando è inflitta la sospensione.

Durante la sospensione dal grado, il punito compie le funzioni e percepisce lo stipendio del grado inferiore.

La sospensione dal grado può essere inflitta:

a) per omesso rapporto sulle mancanze dei dipendenti;

b) per abituale inesattezza od ingiustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze predette;

c) per parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e per qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;

d) per negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;

e) per debiti contratti con i dipendenti;

f) per omessa trasmissione di domande o reclami entro cinque giorni dalla presentazione.

Art. 108.

Quando è inflitta la retrocessione.

Il sottufficiale o milite scelto retrocesso passa nel ruolo del grado inferiore, nel quale viene ad occupare il primo posto, e percepisce in tal grado la paga e lo stipendio massimo da lui percepiti prima della promozione.

La retrocessione può essere inflitta nel caso di recidiva, entro sei mesi, nelle mancanze elencate nel precedente articolo.

Art. 109.

Norme relative alle punizioni.

Gli atti riguardanti le punizioni sono subito inviati, per via gerarchica, al Comando Gruppo legioni, il quale, nel caso di sospensione dallo stipendio o paga, promuove il decreto Ministeriale per la relativa ritenuta.

I decreti contenenti le punizioni disciplinari devono essere motivati; di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato.

Di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio, nei registri matricolari e nel libretto personale.

Art. 110.

Comunicazione delle punizioni.

Le punizioni vengono sempre notificate per iscritto agli interessati: quelle di sospensione dal grado da 3 a 6 mesi, di retrocessione e di espulsione vengono pubblicate sul Bollettino del Comando Gruppo legioni.

Gli atti relativi sono conservati negli incartamenti personali rispettivi.

Art. 111.

Ricorso contro la censura e la sospensione dallo stipendio o paga fino a 30 giorni.

Contro la censura e la sospensione dallo stipendio o paga fino a 30 giorni, è ammesso il ricorso per via gerarchica entro 15 giorni dalla data della notificazione, e secondo le prescrizioni in vigore per il Regio esercito.

Art. 112.

Assegno alimentare.

Al sottufficiale, milite scelto o milite sospeso è corrisposto un assegno alimentare non superiore a un terzo dello stipendio o paga se celibe, non superiore alla metà se ammogliato con non più di tre figli, e non superiore ai due terzi se ammogliato con più di tre figli.

La misura dell'assegno è sempre stabilita dal Comando Gruppo.

L'assegno sarà imputato a discarico degli arretrati che fossero da corrispondere.

Art. 113.

Riammissione dopo la espulsione.

Il sottufficiale, milite scelto o milite espulso può essere riammesso in servizio solo quando siano riconosciuti insussistenti ed infondati gli addebiti che avevano determinata la espulsione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, esprimerà il proprio avviso sulla posizione di ruolo da conferire al riammesso, esclusa ogni concessione di stipendi o paghe arretrate.

Art. 114.

Restituzione del libretto di invalidità e vecchiaia.

Al sottufficiale espulso prima del compimento del termine utile per il conseguimento del diritto a pensione sarà restituito il libretto d'iscrizione alla Cassa nazionale per l'invalidità e vecchiaia.

Art. 115.

Sospensione per invio a giudizio.

I sottufficiali, militi scelti e militi contro i quali sia emesso mandato di cattura, o che siano arrestati in flagranza di reato e rinviati a giudizio, sono di diritto sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio o paga.

In tutti i casi in cui contro i medesimi sia iniziato procedimento penale, essi possono parimenti essere sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio o paga, come pure possono esserlo immediatamente, salvo regolare procedimento disciplinare, quando per la gravità dei fatti loro imputati appaiano passibili della espulsione dal Corpo.

A colui che è sospeso dallo stipendio o paga od alla famiglia di lui può essere corrisposto l'assegno alimentare di cui all'art. 112.

Art. 116.

Conseguenze amministrative e disciplinari in caso di assoluzione.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che il sottufficiale, milite scelto o milite vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'interessato riacquista il diritto allo stipendio o paga non percepiti in tutto od in parte e gli è restituita a tutti gli effetti l'anzianità perduta.

In tutti i casi di assoluzione o di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata, e quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti che rendano punibile disciplinarmente il sottufficiale, milite scelto o milite, l'Amministrazione può sottoporlo a Commissione di disciplina, e, qualora sia riconosciuto passibile di sospensione dallo stipendio o dalla paga, non riacquista il diritto agli stipendi o alle paghe in tutto od in parte non percepiti.

Art. 117.

Sospensione per espiazione di pena.

Il sottufficiale, milite scelto o milite condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia passibile di espulsione, è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio o paga, finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia sarà corrisposto l'assegno alimentare nella misura stabilita dall'art. 112.

Art. 118.

Modalità per la compilazione delle note informative dei sottufficiali, militi scelti e militi.

Le note informative dei sottufficiali, militi scelti e militi sono compilate dall'ufficiale comandante il reparto dal quale dipendono, entro il mese di dicembre di ogni anno, ed annotate per il giudizio di revisione dal comandante del reparto immediatamente superiore. Analogamente sono compilate le note informative di coloro che prestano servizio presso gli uffici o Comandi.

Art. 119.

Classifiche.

Il giudizio si esprime con punti da 0 a 10, commisurati alla scala seguente:

0 — 4: cattivo
5 — 6: mediocre
7 — 8: buono
9 — 10: ottimo.

La classifica, le note di encomio e quelle di biasimo sono comunicate agli interessati.

TITOLO IV.

COMPETENZE VARIE - UNIFORME - ARMAMENTO. EQUIPAGGIAMENTO E CAVALLI.

CAPITOLO I.

STIPENDI - PAGHE - INDENNITÀ.

Art. 120.

Competenze degli ufficiali.

Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono dovuti in ogni tempo tutti gli assegni e le competenze ordinarie ed eventuali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

Reali nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione per questi stabilite, ad eccezione dell'indennità militare speciale.

Art. 121.

Competenze dei sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi.

Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, brigadieri e vice brigadieri, militi scelti e militi sono in ogni tempo dovuti gli stipendi e le paghe nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri.

Agli allievi militi spetta la sola paga di L. 10.50.

Art. 122.

Indennità varie ai sottufficiali, militi scelti e militi.

Oltre gli stipendi e le paghe stabilite nel precedente articolo, spettano, nella stessa misura e con le stesse modalità di corresponsione stabilite per i corrispondenti gradi dell'Arma dei Reali carabinieri, ai marescialli, brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale:

a) il supplemento di servizio attivo;

b) l'aggiunta di famiglia;

c) l'indennità di rafferma;

d) l'indennità mensile d'alloggio, nella stessa misura che si corrisponde ai sottufficiali ed appuntati ammogliati dei Reali carabinieri;

e) l'indennità di servizio in zona debitamente riconosciuta malarica, quando il sottufficiale, milite scelto o milite risieda in essa abitualmente;

f) l'indennità militare e l'aumento alla stessa (per i sottufficiali) nella misura minima e con le modalità stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206.

L'indennità di cui alla precedente lettera *d*) è stabilita, per i militi ammogliati, nella misura di L. 75 mensili.

Ai sottufficiali, militi scelti e militi, non ammogliati, che non fruiscono d'alloggio in locali demaniali, è corrisposta l'indennità d'alloggio di L. 50 mensili.

Ai militi reclutati mediante pubblici concorsi posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, è dovuta un'indennità complementare in aggiunta alla paga, ai sensi del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627.

Art. 123.

Indennità di missione per i sottufficiali, militi scelti e militi, in servizio isolato.

Nel servizio prestato per conto dello Stato fuori della ordinaria residenza, spettano le speciali indennità qui appresso indicate:

a) l'indennità giornaliera di soggiorno in ragione di L. 20 per i marescialli, L. 16 per i brigadieri e vice brigadieri, L. 14 per i militi scelti e militi, e L. 10 per gli allievi.

L'indennità è corrisposta per tutta la durata del servizio, compreso il giorno della partenza e quello del ritorno. Se il servizio nella medesima località dura oltre un mese, la misura dell'indennità di soggiorno da corrispondersi per il tempo successivo è ridotta ai due terzi. Se la durata del servizio sempre nella stessa località eccede i tre mesi, la misura della indennità per il tempo successivo è ridotta alla metà. Qualora la durata del servizio si protragga oltre i sei mesi, la continuazione della corresponsione dell'indennità è subordinata ad una speciale autorizzazione ministeriale;

b) rimborso del prezzo del biglietto di 2ª classe per i marescialli e di 3ª classe per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti, militi ed allievi militi sulle ferrovie, tramvie, linee automobilistiche e di navigazione destinate in modo periodico e regolare al pubblico servizio a tariffa ridotta, se questa è concessa, aumentato di 2/10;

c) rimborso del prezzo netto del biglietto di 2ª classe per i marescialli e 3ª classe per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti, militi ed allievi militi nei trasporti sui piroscafi, aumentato di 2/10;

d) compenso di L. 0.50 per i marescialli, di L. 0.25 per i brigadieri e vice brigadieri, di L. 0.10 per i militi scelti, militi ed allievi militi per ogni chilometro percorso su vie ordinarie, nei viaggi che non possono compiersi con i mezzi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*);

e) l'indennità di trasferta è aumentata di L. 5.50 giornaliere per il personale che compie il servizio a cavallo;

f) per l'indennità per conto di terzi non a carico dello Stato, valgono le tariffe e le norme già in uso nel Reale corpo delle foreste (art. 4 del decreto Ministeriale - Ministero economia nazionale - 16 novembre 1925).

Per il personale dei distaccamenti e delle stazioni, si considera come ordinaria residenza tutto il territorio di giurisdizione del distaccamento e della stazione.

Per il personale addetto ai Comandi retti da ufficiali, la residenza comprende un raggio di 10 km. dalla sede del Comando.

Art. 124.

Indennità per giri di servizio nella giurisdizione del proprio reparto.

Nessuna indennità spetta ai comandanti di distaccamento e di stazione ed ai militi per i giri di servizio e per operazioni nel territorio della propria giurisdizione, che si compiano nelle 24 ore.

Ai comandanti di distaccamento e di stazione ed ai militi compete l'indennità di percorrenza sulle vie ordinarie ed il rimborso delle spese di viaggio con le norme stabilite per i Reali carabinieri, sempreché nel giro di servizio tra andata e ritorno si compia un percorso non inferiore ai km. 20 dalla sede del Comando. Detta indennità è da computarsi solo per i chilometri eccedenti i primi 20 fra andata e ritorno.

Al personale suddetto, quando, per ragioni di distanza o per giustificati motivi, non possa rientrare nella propria residenza nella stessa giornata, compete un'indennità di pernottazione, nella misura di L. 12 per i marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli, L. 10 per i brigadieri e vice brigadieri, L. 8 per i militi scelti e militi.

L'indennità di pernottazione è accresciuta di L. 5.50 per il personale che compie il servizio a cavallo.

Art. 125.

Indennità di tramutamento.

Nei trasferimenti di sede, sono dovute a tutti gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale le indennità di trasferimento per la famiglia, nella misura e con le modalità stabilite per l'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 126.

Indennità per servizio di pubblica sicurezza.

Quando gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, richiesti dall'autorità politica, sono impiegati per la

tutela dell'ordine pubblico, hanno diritto alla corresponsione delle indennità per il servizio di pubblica sicurezza, nella misura e con le norme stabilite per i militi dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 127.

Compensi speciali.

Ai sottufficiali, militi scelti e militi comandati da soli od in assistenza ad ufficiali per martellate, perizie e stime di piante, consegna e misurazione di legname o altre operazioni forestali nei boschi e nei terreni dei privati o di enti pubblici entro l'ambito della loro circoscrizione, sarà corrisposta la diaria giornaliera per missione ordinaria e il rimborso delle spese effettive di viaggio su trasporti adibiti a pubblico servizio a carico di coloro nell'interesse dei quali l'operazione si esegue, secondo le modalità stabilite dall'art. 123, lettera *f*).

Sulle contravvenzioni elevate, il detto personale percepirà l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti.

Art. 128.

Indennità per servizi collettivi.

Per le indennità per i servizi collettivi, si applicano le norme in vigore per i Reali carabinieri.

CAPITOLO II.

UNIFORME - ARMAMENTO - EQUIPAGGIAMENTO.

Art. 129.

Foggia della divisa.

L'uniforme, l'armamento e l'equipaggiamento, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali, militi scelti, militi a piedi ed a cavallo, sono stabiliti dal Comando generale della M.V.S.N. ed approvati con decreto Ministeriale.

Art. 130.

Specie di uniforme.

Per i componenti della Milizia nazionale forestale sono prescritte tre specie di uniforme:

a) grande uniforme, che si veste nei giorni in cui è prescritta la grande uniforme per la M.V.S.N. e nel giorno stabilito per la festa della Milizia nazionale forestale;

b) uniforme di campagna, che si veste in tutti i servizi di campagna;

c) uniforme ordinaria, che si veste in tutte le altre circostanze.

Art. 131.

Armi e munizioni.

L'armamento è di proprietà dello Stato: ogni sottufficiale, milite scelto, milite e allievo milite è responsabile della buona conservazione delle armi affidategli. Le spese di riparazione e di rinnovazione non dovute a cause di servizio sono a carico dei consegnatari.

Le munizioni sono fornite dall'Amministrazione: i consegnatari debbono rispondere delle munizioni consumate senza giustificati motivi.

Coloro che per qualsiasi motivo cessino dal servizio dovranno riconsegnare al superiore immediato tutti gli oggetti di armamento e le munizioni avute in consegna.

Art. 132.

Oggetti di corredo ed equipaggiamento a carico dello Stato.

La prima distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento ai sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi e le modificazioni ed i completamenti resi necessari dalle successive promozioni sono a carico dello Stato.

Gli oggetti che fanno parte della prima distribuzione saranno indicati con decreto Ministeriale.

Art. 133.

Rinnovazione oggetti di corredo ed equipaggiamento.

Le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti agli oggetti di vestiario ed equipaggiamento dei sottufficiali e della truppa sono a carico degli agenti medesimi.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento, sia di prima distribuzione, sia rinnovati o riparati, rimangono sempre di proprietà dello Stato.

Art. 134.

Conto individuale vestiario.

Per ciascun agente è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100 a spese dell'Amministrazione.

Le modalità di gestione di tale conto, sia per le ritenute mensili e sia per la somministrazione di oggetti di equipaggiamento individuali, saranno stabilite con decreto Ministeriale.

CAPITOLO III.

CAVALLI DEGLI AGENTI.

Art. 135.

Acquisto del cavallo.

Gli agenti a cavallo provvedono per proprio conto all'acquisto del cavallo di servizio e della bardatura di prescrizione, in tutto simile a quella dei Reali carabinieri, nonchè alle spese di cura e di ferratura ed a quelle di manutenzione della bardatura.

L'acquisto deve effettuarsi previa autorizzazione del Comando Gruppo legioni.

Art. 136.

Agevolazioni per l'acquisto.

L'Amministrazione agevola la provvista dei cavalli di servizio concedendo agli agenti:

a) un sussidio pari ai due terzi del costo del cavallo col limite massimo di L. 1500, a titolo di concorso per l'acquisto del cavallo stesso, e di L. 200 per la provvista della bardatura;

b) un'anticipazione, entro il limite massimo di L. 1500, della somma differenziale tra il valore del cavallo proposto per l'acquisto e la somma data a titolo di concorso.

Art. 137.

Visita veterinaria.

Per ottenere il concorso e l'anticipazione di cui al precedente articolo, gli agenti debbono sottoporre subito dopo

l'acquisto il cavallo all'esame di apposita Commissione, nominata dal comandante di legione, assistita da un ufficiale veterinario del Regio esercito e, in mancanza, da un veterinario provinciale, la quale deve riconoscere al cavallo i requisiti necessari per il servizio che deve prestare e fissarne il prezzo di stima.

Nel verbale della Commissione, fatto in triplo originale, saranno minutamente indicati tutti i dati segnaletici del cavallo.

La Commissione deve accertarsi che l'agente abbia avuta l'autorizzazione all'acquisto dal Comando Gruppo e deve riportarne gli estremi sul verbale.

Art. 138.

Vincolo verso l'Amministrazione.

Il cavallo di servizio acquistato con il concorso dell'Amministrazione rimane vincolato a favore di questa per cinque anni, sia pel servizio come per le somme concesse.

L'agente non può venderlo nè disfarsene in alcun modo senza il consenso del Comando Gruppo, che potrà accordarlo soltanto previe garanzie della restituzione dell'eventuale residuo delle somme concesse all'agente a titolo di sussidio e di anticipazione.

La somma concessa come anticipazione per l'acquisto del cavallo di servizio dovrà essere rimborsata all'Amministrazione in 30 rate mensili uguali, da trattenersi sulla paga dell'agente.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'agente cessasse dal servizio a cavallo prima dei cinque anni, l'Amministrazione si rivarrà, sul valore del cavallo, tanto della somma concessa a titolo di concorso, diminuita di tanti sessantesimi per quanti mesi di servizio abbia fatto il cavallo, considerando intero il mese cominciato, quanto di quella accordata come anticipazione.

Se il servizio a cavallo cessasse dopo compiuti 5 anni, l'Amministrazione si rivarrà soltanto dell'eventuale residuo della somma concessa come anticipazione.

Quando sia stato estinto totalmente il debito per la somma avuta come anticipazione, il cavallo rimane di proprietà dell'agente, rimanendo sempre all'Amministrazione il diritto di preferenza per l'acquisto in caso di vendita debitamente autorizzata dal Comando Gruppo legioni.

Art. 139.

Sostituzione del cavallo.

Se dopo cinque anni di servizio prestato si rendesse necessario sostituire il cavallo con altro più idoneo, potrà l'Amministrazione concedere un nuovo concorso ed una nuova anticipazione, tenendo però conto della differenza di prezzo fra i due cavalli e senza eccedere mai, per l'ammontare del concorso, il limite massimo stabilito nel precedente art. 136.

Nei casi in cui la inidoneità del cavallo fosse dovuta ad incuria dell'agente, non solo non potrà essere accordato alcun concorso, ma l'agente stesso dovrà rifondere all'Amministrazione l'importo del primo concorso ottenuto. Sulle responsabilità dell'incuria nei riguardi dell'agente, giudica, inappellabilmente, il Comando Gruppo legioni.

Qualora la sostituzione del cavallo con altro più idoneo si rendesse necessaria prima che siano trascorsi cinque anni di servizio, l'Amministrazione si rivarrà nel modo indicato per la cessazione del servizio.

Art. 140.

Indennità in caso di morte del cavallo.

Quando per esclusiva e comprovata causa di servizio si verifichi la morte di un cavallo passato, a norma del precedente articolo 138, in proprietà dell'agente, sarà corrisposta all'agente stesso un'indennità commisurata al prezzo di stima attribuito al cavallo dalla competente Commissione, diminuita di tanti dodicesimi di detto prezzo, quanti sono gli anni di servizio prestati dal cavallo, e della somma concessa dall'Amministrazione a titolo di concorso.

Art. 141.

Indennità foraggio.

Agli agenti che prestano servizio a cavallo è corrisposta, oltre il soprassoldo giornaliero stabilito per i militari a cavallo dell'Arma dei Reali carabinieri, un'indennità giornaliera foraggio pari al costo medio della razione foraggio di secondo grado fissato per il Regio esercito.

Detta indennità sarà stabilita semestralmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

TITOLO V.

ALLOGGIAMENTI E TRASPORTI.

CAPITOLO I.

ALLOGGIAMENTI DEI COMANDI, UFFICI, SCUOLE, REPARTI, ECC.

Art. 142.

Alloggiamento della Milizia nazionale forestale.

I Comandi, gli Uffici, le Scuole, i Reparti della Milizia nazionale forestale saranno alloggiati in locali demaniali già in uso dell'Amministrazione forestale, ovvero in locali concessi a titolo gratuito od oneroso sia dai Comuni, sia dalle Provincie. Solo eccezionalmente si ricorrerà a locali privati, mediante regolare contratto di affittanza.

I locali, in ogni caso, saranno presi in regolare consegna dalla Milizia nazionale forestale.

Art. 143.

Alloggi di concessione e di servizio.

Nei locali in consegna alla Milizia nazionale forestale potranno essere ricavati alloggi da assegnare ad ufficiali o sottufficiali: detti alloggi potranno essere di servizio o di concessione e saranno assegnati con le stesse norme stabilite per i Reali carabinieri.

Art. 144.

Qualifica degli alloggi.

La qualifica di alloggio di servizio o di concessione è caso per caso stabilita dal Comando Gruppo legioni forestali, fermo il principio, in linea di massima, che il numero degli alloggi di servizio dovrà essere limitato ad uno per ogni Comando, Scuola, ecc.

L'alloggio di servizio compete di diritto solamente ai comandanti delle Scuole ed al comandante del Gruppo Legioni, al quale ultimo spetta anche il mobilio.

Per gli alloggi non di servizio, e quindi a pagamento, si seguiranno le norme concordate tra il Ministero delle finanze e quello della guerra e della marina.

CAPITOLO II.

TRASPORTI E CONCESSIONE DI AUTOVETTURE.

Art. 145.

Trasporti.

Agli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi sono estese le norme in vigore per i trasporti del Regio esercito.

Art. 146.

Trasporti sulle linee tramviarie ed automobilistiche.

Gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale in divisa, o muniti di uno speciale segno di riconoscimento se indossano l'abito civile, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane: gli ufficiali senza limitazione di numero; i sottufficiali, militi scelti e militi limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

Art. 147.

Assegnazione automezzi.

Il comandante del Gruppo Legioni forestali ed i comandanti delle legioni e della coorte autonoma della Sardegna sono provvisti di un'autovettura idonea allo speciale servizio della Milizia nazionale forestale.

Art. 148.

Manutenzione automezzi.

Per l'esercizio e manutenzione delle autovetture valgono le norme in vigore per gli automezzi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO VI.

MILIZIA FORESTALE AUSILIARIA.

Art. 149.

Scopi della Milizia forestale ausiliaria.

La Milizia forestale ausiliaria ha lo scopo di concorrere alla sorveglianza e tutela dei boschi, nonchè al servizio per l'applicazione delle leggi in materia di caccia, pesca, tratturi e trazzere.

Alla Milizia forestale ausiliaria non possono essere attribuiti in nessun caso compiti tecnici e d'istituto, ma solo quelli attinenti al servizio di polizia.

Art. 150.

Reclutamento.

Alla Milizia forestale ausiliaria possono appartenere come militi o graduati volontari, fino al grado di vice brigadieri, le guardie campestri ed i guardaboschi comunali iscritti al Partito Nazionale Fascista che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e per precedente servizio militare.

Le nomine dei graduati e militi della Milizia forestale ausiliaria sono fatte con decreto del Comando Gruppo legioni e pubblicate sul Bollettino della Milizia nazionale forestale.

Art. 151.

Ordinamento.

La Milizia forestale ausiliaria è costituita in 76 nuclei, in numero di uno per ciascuna coorte e centuria.

Il suo servizio è volontario e risponde a tutte le caratteristiche stabilite per la M.V.S.N., in quanto non contrastino con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 152.

Disciplina.

Agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria chiamati in servizio sono applicate tutte le norme disciplinari previste per la M.V.S.N. e dal presente regolamento.

Art. 153.

Armamento e vestiario.

Gli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria sono autorizzati fuori servizio a portare uno speciale bracciale verde recante il distintivo della Milizia nazionale forestale.

Essi possono vestire l'uniforme solo in caso di regolare chiamata in servizio.

Gli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria sono armati. Le armi verranno ad essi distribuite per la durata del servizio dai comandanti di coorte e di centuria.

Art. 154.

Indennità varie.

Agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria si applicano le norme amministrative in vigore nella Milizia volontaria ordinaria.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 155.

Ufficiali provvisti di laurea in agraria od in ingegneria.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale attualmente in servizio con grado inferiore a console, che siano muniti di laurea in agraria od in ingegneria, saranno inviati in ordine di grado e di anzianità, compatibilmente con le esigenze del servizio, a frequentare un corso speciale d'istruzione forestale presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, con l'obbligo di munirsi del relativo diploma di specializzazione.

Gli ufficiali che ottengano tale diploma e posseggano gli altri requisiti per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento po-

tranno conseguire la promozione, sempre che vi siano vacanze di posti oltre quelle di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Dette promozioni saranno conferite con riserva di anzianità relativa.

La posizione degli ufficiali, che non abbiano potuto essere inviati per esigenze di servizio a frequentare il prescritto corso d'istruzione secondo l'ordine d'anzianità, rimarrà sospesa e sarà presa in esame, agli effetti dell'avanzamento, dopo che detti ufficiali avranno conseguito il diploma di specializzazione. La loro eventuale promozione decorrerà, a tutti gli effetti, dal giorno successivo a quello in cui si era verificata la vacanza nel grado superiore.

Annualmente, sarà lasciato vacante in organico un numero di posti corrispondente a quello degli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 156.

Ufficiali sforniti di laurea in agraria od in ingegneria.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale attualmente in servizio, e di grado inferiore a console, muniti di titoli di studio per essere ammessi ai Regi istituti superiori agrari od alle Regie scuole di ingegneria, dovranno ottenere il titolo universitario entro l'anno 1933 per poi conseguire anche il diploma di specializzazione forestale.

Frattanto, essi non potranno essere destinati a servizi tecnici nè potranno essere promossi di grado.

Art. 157.

Ufficiali sforniti di titoli per essere ammessi ai Regi istituti superiori.

Gli ufficiali attualmente in servizio, sforniti di titoli per essere ammessi ai Regi istituti superiori agrari e forestali o alle Regie scuole di ingegneria, saranno destinati esclusivamente ai servizi di vigilanza o di amministrazione, e non potranno godere di promozioni.

Art. 158.

Ufficiali provenienti dai soppressi ruoli tecnici (gruppo A).

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 155, 156 e 157 non riguardano gli ufficiali provenienti dal ruolo tecnico (gruppo A) del soppresso Corpo Reale delle foreste e da quello dell'ex-regime austro-ungarico.

Art. 159.

Completamento dei quadri degli ufficiali.

Per il completamento dei quadri in relazione alle vacanze esistenti all'atto della pubblicazione del presente regolamento è consentito:

a) il passaggio nella Milizia nazionale forestale dei funzionari del soppresso Real corpo delle foreste che abbiano già fatto domanda all'atto della costituzione della Milizia.

Il Consiglio di amministrazione riprenderà in esame le domande corredandole di tutti gli elementi informativi, e delibererà in modo insindacabile l'ammissione o meno nella Milizia nazionale forestale con il grado corrispondente a quello che i richiedenti ricoprono nel ruolo civile forestale;

b) che, nel primo concorso normale per l'assunzione nella Milizia nazionale forestale col grado di capo manipolo, tre posti siano riservati agli avventizi che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 45 anni d'età, siano provvisti delle prescritte lauree, prestino servizio nell'Amministrazione forestale da oltre 4 anni ed abbiano fatta domanda di passaggio alla Milizia nazionale forestale all'atto della sua costituzione.

Art. 160.

Sottufficiali.

Nella prima applicazione del presente regolamento, è data facoltà al Consiglio d'amministrazione di attuare promozioni speciali a vice brigadieri fra i militi scelti e militi che diano sicuro affidamento di bene coprire detto grado e posseggano uno dei seguenti requisiti:

a) otto anni di servizio forestale;

b) aver conseguito precedentemente grado di ufficiale o sottufficiale nel Regio esercito o nella M.V.S.N. o negli altri Corpi armati;

c) che posseggano la licenza tecnica o titolo equipollente.

Art. 161.

Trattamento economico ai provenienti dai soppressi Corpi.

Se nella prima applicazione del nuovo ordinamento un agente proveniente dai soppressi Corpi venga a fruire di un trattamento economico inferiore a quello di cui usufruiva in passato, conserverà la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 162.

Facoltà di trattenere in servizio gli agenti che hanno maturato il diritto a pensione.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Gruppo legioni forestali, ha facoltà, nell'interesse dell'Amministrazione, di rinviare, fino a che non sia raggiunta la sistemazione dei ruoli organici, il collocamento a riposo degli agenti della Milizia nazionale forestale, provenienti dal personale di custodia del Real corpo delle foreste, Regi tratturi e trazzere ed Ispettorato generale della pesca, quand'anche abbiano raggiunto i limiti per la pensione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA A.

Numero dei Comandi	COMANDI	Ufficiali generali	Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		Sottufficiali					Truppa		
		Console generale	Consoli	1i seniori	Seniori	Centurioni	Capi manipolo	Marescialli maggiori	Marescialli capi	Marescialli ordinari	Brigadieri	Vice brigadieri	Militi scelti	Militi	Allievi militi
1	Gruppo Legioni. . . .	1	5	3	3	14	3	1	1	2	6	6	10	20	—
8	Legioni.	—	1	—	—	1	4	—	—	1	2	—	1	4	—
36	Coorti	—	—	1 [spanning 1i seniori and Seniori]		1	2	—	—	—	—	1	—	3	—
40	Centurie	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	—
1	Scuola compl. militare	—	1	1	—	1	1	—	—	1	2	1	2	10	—
1	Scuola allievi militi . .	—	—	—	1	1	2	—	—	2	3	2	2	10	120
(1)	Distaccamenti	—	—	—	—	—	—	1 [spanning Marescialli maggiori and Marescialli capi]		—	—	—	1	5	—
(1)	Stazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	1 [spanning Marescialli ordinari to Militi scelti]				3-4	—

(1) Il numero dei distaccamenti e delle stazioni sarà fissato con decreto Ministeriale.

TABELLA B.

Numero dei Comandi	COMANDI	Ufficiali generali	Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		Sottufficiali					Truppa		
		Console generale	Consoli	1i seniori	Seniori	Centurioni	Capi manipolo	Marescialli maggiori	Marescialli capi	Marescialli ordinari	Brigadieri	Vice brigadieri	Militi scelti	Militi	Allievi militi
1	Gruppo Legioni. . . .	1	5	3	3	14	3	1	1	2	6	6	10	20	—
8	Legioni.	—	8	—	—	8	32	—	—	8	16	—	8	32	—
36	Coorti	—	—	12	24	36	72	—	—	—	—	36	—	108	—
40	Centurie	—	—	—	—	40	80	—	—	—	—	—	40	80	—
1	Scuola compl. militare	—	1	1	—	1	1	—	—	1	2	1	2	10	—
1	Scuola allievi militi . .	—	—	—	1	1	2	—	—	2	3	2	2	10	120
(1)	Distaccamenti	—	—	—	—	—	—	29	49	—	—	—	78	390	—
(1)	Stazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	167	173	175	210	2700	—
		1	14	16	28	100	190	30	50	180	200	220	350	3350	120

(1) Il numero dei distaccamenti e delle stazioni sarà fissato con decreto Ministeriale.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria dell'alimentazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 33;

Visto lo statuto-tipo delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 79;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Virginio Galbiati a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria dell'alimentazione, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Virginio Galbiati a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria dell'alimentazione.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 327. — MONACELLI.

(6578)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1929.

Nuovo denaturante per lo spirito impiegato nella disidratazione del cotone collodio, nella preparazione dell'impasto di celluloide e nella soluzione dei ritagli di quest'ultima.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti approvato con R. decreto 21 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Lo spirito da adibire in esenzione da imposta alla disidratazione del cotone collodio, alla preparazione dell'impasto di celluloide e alla soluzione dei ritagli di quest'ultima, potrà essere adulterato, oltrechè col denaturante speciale già concesso col decreto Ministeriale 23 dicembre 1922, n. 7434, anche col denaturante seguente: litri 0,50 di benzolo per ogni ettolitro di spirito da denaturare.

Il benzolo dovrà essere fornito dalla ditta interessata e prima dell'impiego verificato dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 2.

Le suindicate fasi di lavorazione e la rettificazione dell'alcool ricuperato, saranno assoggettate a vigilanza permanente da parte degli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

L'alcool ricuperato sarà novellamente adulterato collo stesso denaturante di cui sopra.

Roma, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(6559)

DECRETO DEL PREFETTO DI BOLZANO 27 novembre 1929.

Modifica del decreto 10 ottobre 1929 riguardante la riduzione del cognome in forma italiana del sig. Nobili Cristiano.

N. 8310.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il proprio decreto n. 5732 in data 10 ottobre 1929-VII, con il quale in base all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, il cognome del signor Nogler Cristiano veniva ridotto nella forma italiana di « Nobili »;

Constatato che nel citato decreto il nome e la paternità del signor Nogler sono stati per mero errore indicati in Costantino anzichè in Cristiano;

Ritenuto la necessità di rettificare il citato errore materiale;

Decreta:

A modificazione del decreto n. 5732 in data 10 ottobre 1929-VII il nome del signor Nobili Costantino è rettificato in Nobili Cristiano fu Cristiano.

Bolzano, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: G. B. MARZIALI.

(6562)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, il giorno 28 novembre 1929 ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 1929, n. 256) concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle Provincie e dei Comuni dell'anno 1930.

(6580)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 21 novembre 1929-VIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Priola, provincia di Cuneo, con orario limitato di giorno.

(6566)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 10

			DIFFERENZE con la situazione al 31 ottobre 1929 — (migliaia di lire)	
ATTIVO.				
Oro in cassa . . . . L.		5,179,464,438.45	—	642
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L. 3,759,158,759.54		+	99,705
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,537,031,379.17		+	12
		5,296,190,138.71	+	99,717
Riserva totale . . . . L.		10,475,654,577.16	+	99,075
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,813,136,661.32		—
Cassa . . . . »		204,475,462.25	—	6,336
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,871,028,917.03	+	33,075
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		6,006,258.13	+	1,405
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,469,106,390.74		—	127,308
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 819,069.15		—	547
		1,469,925,459.89	—	127,855
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1,099,672,993.89	+	23,880
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 100,847,728.23		—	18,294
altri	» 104,123,569.18		+	11,318
		204,971,297.41	—	6,976
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		455,858,632.06		—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200,000,000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		153,493,667.44		—
Istituto di liquidazioni . . . . »		897,522,382.42		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . .	» 32,485,000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 53,240,437.20			—
Impiego fondo pensioni	» 190,499,623 —			—
Debitori diversi	» 1,338,693,680.74		—	90,487
		1,644,918,740.94	—	90,487
Spese . . . . L.		143,301,836.86	+	727
L.		22,639,966,886.80		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26,600,787,105.66	—	37,502
L.		49,240,753,992.46		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		179,468,286.36	—	203
TOTALE GENERALE . . . L.		49,420,222,278.82	—	111,197

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 14 marzo 1929).

Il Governatore: STRINGHER.

(5214)

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

novembre 1929 (VIII)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 31 ottobre 1929 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		16,831,563,150 —	—	145,903
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		382,400,383.12	—	64,882
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . »		1,087,654,565.66	+	28,313
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300,000,000 —		—
Totale partite da coprire . . . . L.		18,601,618,098.78	—	182,472
Capitale . . . . L.		500,000,000 —		—
Massa di rispetto . . . . »		100,000,000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32,500,000 —		—
Conti correnti passivi . . . . »		19,968,075.58	+	5,245
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		1,614,726,600.63	+	162,219
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni) . . . . »		260,000,000 —		—
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . . L.	60,306,254.97		+	124
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46,000,000 —			—
Creditori diversi . . . . »	954,259,941.65		—	70,994
		1,060,566,196.62	—	70,870
Rendite . . . . L.		450,587,915.19	+	12,386
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		—		—
L.		22,639,966,886.80		—
Depositanti . . . . »		26,600,787,105.66	—	37,502
L.		49,240,753,992.46		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		179,468,286.36	—	203
TOTALE GENERALE . . . L.		49,420,222,278.82	—	111,197

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 56.31 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 258.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 dicembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.25	Belgrado	33.90
Svizzera	371.10	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.20	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.712	Norvegia	5.12
Spagna	264.75	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.673	Svezia	5.14
Berlino (Marco oro)	4.574	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.12
Praga	56.72	Rendita 3.50 %	68.15
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	17.97	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso Argentino Carta	7.89	Consolidato 5 %	81.375
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.88	I serie	72.975
Oro	368.44	II serie	72.275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 13 — Numero del certificato provvisorio: 3089 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Antelli Vincenzo fu Albino, domiciliato a Nereto (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 14 — Numero del certificato provvisorio: 18550 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Vacca Pasquale di Martino, domic. a Conza (Avellino) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 334 — Numero del certificato provvisorio: 20052 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Traversone Lorenzo di Antonio, domic. a Rezzoaglio (Genova) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 393 — Numero del certificato provvisorio: 29170 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Mensi Faustino fu Giuseppe, domic. a Paderno (Brescia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 398 — Numero del certificato provvisorio: 20309 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Fabbriceria parrocchiale di Sellero (Brescia) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 401 — Numero del certificato provvisorio: 3841 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Marino Alberto di Ercole, domic. a Palermo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 402 — Numero del certificato provvisorio: 6308 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Vigotti Silvio di Enrico, domic. a Valera Fratta di Lodi (Milano) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 407 — Numero del certificato provvisorio: 3914 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Spezia — Intestazione: Nanni Germano fu Giuseppe, domic. a Spezia — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 408 — Numero del certificato provvisorio: 18918 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Aprile Guglielmo di Giovanni, domic. a Napoli — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 409 — Numero del certificato provvisorio: 11360 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Bimonte Sabato fu Giuseppe, domic. a Castelvetere di Calore (Avellino) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 410 — Numero del certificato provvisorio: 5828 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Pinna Maddalena di Bachisio, domic. ad Ossi (Sassari) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 411 — Numero del certificato provvisorio: 52388 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Maione Gennaro fu Francesco, domic. a Chiaiano (Napoli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 412 — Numero del certificato provvisorio: 9947 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Mostaldi Casimiro fu Esuperanzio da Montelparo (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 413 — Numero del certificato provvisorio: 883 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Bacchi Dino fu Giuseppe, domic. a Napoli — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 414 — Numero del certificato provvisorio: 4838 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Ditta Fratelli G. e S. domic. a Palermo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 414 — Numero del certificato provvisorio: 13159 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Ditta Fratelli G. e S. domic. a Palermo — Capitale: L. 300.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4318)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.